

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA**

**I.     **DECISIONE N. 1/2017 CAVAZZINI Daniele****

Vista la denuncia del 21.05.2017 presentata dal Sig. **DROGHETTI Sergio** (tessera n. 368419), nella sua qualità di Arbitro d’Impianto nei confronti del Sig. **CAVAZZINI Daniele** (tessera n. **340881 CAT. B**) appartenente alla Società Bocciofila **Centese Baltur (FE)**, per *comportamento poco riguardoso ed irrispettoso con affermazioni incaute ed ingiustificate espresse in luogo pubblico in data 21.05.2017*. Preso atto che nessuna memoria difensiva è pervenuta da parte del denunciato, considerato che la documentazione in atti conferma e prova inequivocabilmente ed incontrovertibilmente la responsabilità dell’atleta Cavazzini per violazione dell’**art. 61 comma 3 lettere A e C** del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.B., tenuto conto dell’assenza di precedenti sanzioni dell’ atleta denunciato, il **GSR** ritiene di giustizia ai sensi dell’**art. 61 comma 5 lettera B** del R.G.D. FIB comminare al Sig. **CAVAZZINI Daniele** la sanzione prevista della **squalifica minima di 1 mese dal 24/07/17 al 22/08/17**, trattandosi di prima infrazione ed ai sensi dell’**art. 61 comma 7 lett. B** alla Società **Affiliata Centese Baltur (FE)** la multa di **€. 150,00** .

Modena, li 19 luglio 2017

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Celestino Salami

N.B.

Il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione comporta la sospensione della Società Affiliata e dei suoi Tesserati da ogni attività federale